

Divisione Infrastrutture e Mobilità	2020 00249/119
Servizio Esercizio	

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 gennaio 2020

**OGGETTO: MODIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA GRATUITA PER PERSONE CON DISABILITÀ. APPROVAZIONE.**

Proposta dell'Assessora Lapietra .

Con la deliberazione della Giunta comunale del 4 giugno 2003 n.m. 2003 03663/006 avente per oggetto “Nuova Disciplina delle riserve di sosta personali per disabili. Istituzione permesso gratuito di sosta per disabili. Approvazione” si istituiva, tra l’altro, il permesso per la sosta gratuita delle persone con disabilità nelle aree di sosta a pagamento, disciplinandone le relative modalità di rilascio e prevedendo che questo fosse rilasciato ai titolari del contrassegno invalidi, muniti di patente di guida, e con la disponibilità di un autoveicolo ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada).

Il permesso poteva essere rilasciato anche ai titolari maggiorenni del contrassegno invalidi sprovvisti di patente, qualora un membro della propria famiglia fosse abilitato alla guida e ugualmente con la disponibilità di un veicolo.

In quest’ultimo caso, tuttavia, si condizionava il rilascio del permesso alla presentazione della documentazione attestante le esigenze di spostamento per raggiungere, con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese), il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative, altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali, o risultare in carico al Servizio Sanitario o all'Amministrazione comunale per presidi diurni socio sanitari (punto 3 lett. c) della deliberazione).

Le suddette disposizioni sono state ritenute discriminatorie e conseguentemente è stato radicato un giudizio teso ad accertare la disparità di trattamento per le persone con disabilità muniti o meno di patente.

I giudici di primo e di secondo grado hanno rigettato la domanda, statuendo che non fosse configurabile alcuna discriminazione, rispondendo la disciplina comunale a criteri di equilibrio e ragionevolezza e tenendo conto di situazioni ed esigenze differenti in capo alle persone con disabilità.

A seguito di interposizione di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, in data 7 ottobre 2019, è stata depositata l'ordinanza n. 24936/2019, con la quale la Suprema Corte in accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla Corte Territoriale per l'eventuale prosecuzione del giudizio, ravvisando una condotta discriminatoria indiretta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006.

Pertanto, per ottemperare all'ordinanza n. 24936/2019 della Corte di Cassazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2019, n.m. 2019 06473/119, esecutiva dal 12 gennaio 2020, è stata approvata la modificazione al testo della deliberazione n. m. 2003 03663/006, in modo che il beneficio, già concesso alle persone con disabilità muniti di patente di guida e autovettura, venisse esteso alle persone con disabilità senza patente e accompagnate dal familiare, senza le limitazioni di cui al punto 3 del dispositivo della deliberazione.

Con la stessa deliberazione del 23 dicembre 2019, si è riunito, inoltre, in un unico testo l'intera disciplina relativa alle riserve di sosta per persone con disabilità e al permesso per la sosta gratuita per persone con disabilità, per far sì che le varie disposizioni in materia, contenute in diverse deliberazioni, risultassero coordinate fra loro.

Successivamente in data 9 gennaio 2020, è pervenuta la nota del Disability Manager della Città di Torino, in cui, pur apprezzando la disposizione approvata con la deliberazione del 23 dicembre 2019 con cui si è eliminata la discriminazione rilevata dalla Corte di Cassazione, si evidenzia che la modificazione introdotta potrebbe configurare una nuova discriminazione nei confronti delle persone con disabilità titolari di contrassegno di circolazione ma non munite di patente di guida, che vivono da sole o comunque senza un familiare convivente.

Alla luce delle considerazioni e delle valutazioni effettuate con il Disability Manager della Città, sia sotto il profilo giuridico che del merito, nell'ottica di favorire e agevolare sempre più la mobilità delle persone con disabilità, si ritiene di accogliere la proposta e di prevedere, nell'ambito della facoltà concessa ai comuni dall'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), la gratuità della sosta nelle aree a pagamento, per le persone con disabilità titolari dell'apposito contrassegno invalidi denominato "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla normativa.

La disposizione si inserisce nell'ambito della politica perseguita dall'Amministrazione per raggiungere, in maniera sempre più efficace l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Si rende quindi necessario approvare la modificazione alla disciplina che regola la sosta delle persone con disabilità, con l'introduzione della gratuità della sosta per le persone con disabilità titolari dell'apposito contrassegno invalidi, in sostituzione di quanto precedentemente previsto.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole alla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

- 1) di approvare la sottoindicata modificazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2019, n.m. 2019 06473/119 relativa, tra l'altro, al permesso gratuito di sosta per persone con disabilità, rettificando il testo generale della disciplina contenuto nel relativo Allegato 1 come segue:
  - soppressione del punto 2) dell'Allegato 1 rubricato PERMESSO PER LA SOSTA GRATUITA PER LE PERSONE DISABILI e sostituzione del testo soppresso con il seguente:

*“2) SOSTA GRATUITA PER LE PERSONE CON DISABILITA' Ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i., la Città consente alle persone con disabilità, titolari del contrassegno invalidi denominato "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla normativa vigente, di parcheggiare gratuitamente in tutte le aree di sosta a pagamento, senza alcuna limitazione oraria; a tal fine le persone con disabilità devono esporre il contrassegno di parcheggio per disabili nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.”*

- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Viabilità e Trasporti,  
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e  
Politiche per l'Area Metropolitana  
Maria Lapietra

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore  
Roberto Bertasio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano